



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 3G del 26 Luglio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 7/A inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020.

COMUNICATO UFFICIALE n. 9/A inerente le modifiche alle regole del Gioco del Calcio ed. 2018/2019.

COMUNICATO UFFICIALE n. 20/A inerente la modifica all'art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE n. 22/A inerente la modifica agli artt. 63, 66 e 67 delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 157 del 30.06.2019 pubblicato dal S.G.S relativo alle Scuole di Calcio Elite 2018/2019

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 17 - 2019 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 34/2019 (cd. crescita)

CIRCOLARE N. 10 avente per oggetto: Progetto "LND ESPORT"

COMUNICATO UFFICIALE N. 25 inerente il costo dello stampato richiesta tesseramento online (modulo elettronico) di Tecnici, Massaggiatori e Medici

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATI PROVINCIALI e/o DISTRETTUALI

A ciascuna Delegazione viene demandata l'organizzazione dei campionati giovanili a carattere Provinciale e Distrettuale. Possono richiedere la partecipazione tutte le società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. e quelle di nuova costituzione nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti da ciascuna Delegazione.

Per l'iscrizione ai campionati necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione alle delegazioni, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.

3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€ 260,00	(quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione)
€ 30,00	(quale tassa di adesione alla FIGC);
€ 100,00	(quale tassa iscrizione per la prima squadra ai Campionati Under 17 C11, C5 e Under 15 C11 e C5 - Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito).
€ 60,00 (*)	(quale tassa di iscrizione al Torneo Esordienti Provinciali).
€ 60,00 (*)	(quale tassa di iscrizione al Torneo Pulcini Provinciali).

(*) la tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva 2018/2019.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 17

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Under 17 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per lo stagione sportiva in corso).

Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per le relative determinazioni.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 15

La conduzione tecnica di tutte le squadre dell'Attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico, deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Tale disposizione è entrata in vigore dalla corrente stagione sportiva 2019/2020 per la categoria Under 15 Provinciali. In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND in accordo con il Presidente Regionale AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l'utilizzo di Tecnici non qualificati, che abbiano comunque frequentato corsi CONI - FIGC, le eventuali richieste pervenute, verranno trasmesse al Settore Tecnico per le relative determinazioni.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE

(Cfr C.U. n.1 Nazionale S.G.S.)

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastica in almeno una delle categorie di base [Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti] devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA [UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C] o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (Ante 1998) rilasciato dal Settore Tecnico;

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA [UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C] o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III



Categoria (Ante 1998) rilasciato dal Settore Tecnico;

Le squadre delle categorie Piccoli Primi e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base dello società;

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

SVOLGIMENTO ATTIVITA' s.s.2019/2020 (Delegazioni Provinciali e Distrettuali)

Il Consiglio Direttivo del Comitato, al fine di dare omogeneità all'Attività Giovanile ha individuato i periodi entro i quali dovranno svolgersi i campionati la cui organizzazione viene demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali:

TIPO ATTIVITA' GIOVANILE CATEGORIA	PERIODO SVOLGIMENTO		TERMINI ISCRIZIONI	
	DAL	AL		FINO AL
UNDER 17	14 ottobre 2019	30 aprile 2020		1 ottobre 2019
UNDER 15	14 ottobre 2019	30 aprile 2020		1 ottobre 2019
UNDER 17 "FASCIA B"	14 ottobre 2019	30 aprile 2020		1 ottobre 2019
UNDER 15 "FASCIA B"	14 ottobre 2019	30 aprile 2020		1 ottobre 2019
ESORDIENTI (Fair Play) 1^ Fase	14 ottobre 2019	30 gennaio 2019		1 ottobre 2019
ESORDIENTI (Fair Play) 2^ Fase	1° marzo 2020	15 maggio 2020	dal 01 febbraio 2020	24 febbraio 2020
PULCINI AUTUNNO	14 ottobre 2019	31 dicembre 2019		30 settembre 2019
SEI BRAVO A ...	1° gennaio 2020	15 aprile 2020		21 dicembre 2019
PICCOLI AMICI	1° settembre 2019	30 giugno 2020		15 giugno 2020
PRIMI CALCIO	1° settembre 2019	30 giugno 2020		15 giugno 2020
ESORDIENTI PRIMAVERA	15 marzo 2020	15 maggio 2020	dal 01 febbraio 2020	24 febbraio 2020
PULCINI PRIMAVERA	15 marzo 2020	15 maggio 2020	dal 01 febbraio 2020	24 febbraio 2020
UNDER 17 Calcio a Cinque	14 ottobre 2019	30 aprile 2020		1 ottobre 2019
UNDER 15 Calcio a Cinque	14 ottobre 2019	30 aprile 2020		1 ottobre 2019
ESORDIENTI (5>5 - calcio a 5)	14 ottobre 2019	15 maggio 2020		1 ottobre 2019
PULCINI (5>5 - calcio a 5)	14 ottobre 2019	15 maggio 2020		1 ottobre 2019
ESORDIENTI "da a... mare"	15 maggio 2020	20 giugno 2020	Dal 20 aprile 2020	04 maggio 2020
PULCINI " da a... mare"	15 maggio 2020	20 giugno 2020	Dal 20 aprile 2020	04 maggio 2020

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ISCRIZIONI ON-LINE S.S. 2019/2020 - Procedura di Dematerializzazione e Firma Elettronica

La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del portale web (<https://iscrizioni.lnd.it/>), ha predisposto una procedura che permetterà alle società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli adempimenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la s.s. 2019/2020, il tesseramento dilettantistico e di settore giovanile e gli svincoli ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F..

In quest'area le società dovranno compilare tutta la modulistica in via telematica eseguendo le operazioni direttamente *on-line*.

Completate tutte le operazioni, le società stamperanno i vari documenti che si creano e li invieranno con il processo di firma elettronica e dematerializzazione al Comitato Regionale Calabria.

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento delle tasse di iscrizione deve essere effettuato a mezzo di:

Bonifico Bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del versamento effettuato nella quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società.
o eccezionalmente

Assegno "non trasferibile" intestato a:

LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE CALABRIA

SALUTO

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società interessate dovranno sollecitare sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti alla gara a salutare il pubblico e a salutarsi fra di loro, stringendosi la mano.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ

Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

NUMERO FAX - INDIRIZZO E-MAIL - POSTA CERTIFICATA

Le Società sono invitate a segnalare un numero di fax, un indirizzo e-mail (possibilmente PEC), operativo per tutto l'arco della giornata onde evitare disservizio.

SOCIETÀ' FUORI CLASSIFICA

La partecipazione delle squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti ed alla Lega Pro di Prima e Seconda Divisione è da considerarsi fuori classifica. Quindi, le gare nelle quali sono impegnate dette squadre non daranno luogo ad alcun punteggio agli effetti della classifica.

TEMPO DI ATTESA

Per ciascuno dei due Campionati, il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della vincente diretta del campionato, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play out, si disputino, laddove possibile, in contemporaneità di data e di orario.



RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una **"causa di forza maggiore"**.

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si ribadisce che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, devono essere sottoscritte da entrambe le Società e trasmesse a mezzo fax (0961.752795) o e-mail (segreteria@crcalabria.it), alla Segreteria Attività Agonistica di questo Comitato Regionale, **entro le ore 13.00 del mercoledì** precedente la gara.

Le eventuali variazioni non saranno ratificate a mezzo fax, ma saranno esclusivamente pubblicate ogni giovedì sul Comunicato Ufficiale.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara dei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali comporterà **l'addebito di € 20,00** per ogni Società che ha richiesto la variazione a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime tre giornate di Campionato.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it.

POTERI DEL COMITATO

Per ragioni di carattere organizzativo, il Comitato si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2018/2019, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di un gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere di identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.

unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C.

Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo.

Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).

Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:

- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.



ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la Società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale.

Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad



impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE

a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio" mentre le gare dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La disciplina dei Campionati Under 17 e Under 15 Regionali è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Si trascrive di seguito l'importo della tassa che deve essere allegata al reclamo a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA

al Giudice Sportivo Territoriale	€. 52,00 (società puro SGS)
al Giudice Sportivo Territoriale	€. 78,00 (società Dilettantistiche)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 62,00 (società puro SGS)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€. 130,00 (società Dilettantistiche)

RINUNCE A GARE

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00

N.B. A norma dell'art. 53 comma 5 delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la seconda volta a disputare gare, sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle società che si ritirano o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI

L'organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata ad una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC o ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc.

Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

Nei regolamenti deve essere indicato:

- le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori;
- l'esatta denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore;
- il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del dirigente responsabile cui fare riferimento.

Di norma possono organizzare Tornei calcistici giovanili a carattere Internazionale o Nazionale solo le Società che svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.

È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo accoglimento di un'apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare tornei calcistici giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.

Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e Scolastico.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che organizzino Tornei senza la prescritta autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati e quelle riportate sul C.U. n. 1.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

Territorialità:

Non è consentito alle Società organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

In nessun Torneo è consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota".

Non è consentita l'effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

In particolare, i Tornei a carattere regionale e provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a rapido svolgimento.

Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della stessa categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea.

È vietato altresì rilasciare nullaosta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea, sia con la società di appartenenza che, eventualmente, con altre società.

Viste le norme sui prestiti (numero massimo di tre giocatori per squadra), **che sono vietati nelle categorie Esordienti e Pulcini**, alle Società è vietato assolutamente partecipare a Tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND.

A seguito delle recenti disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti in materia di Tornei e Gare Amichevoli, da svolgere con **l'utilizzo di arbitri federali**, si precisa che la società organizzatrice dell'evento dovrà compilare in ogni sua parte e trasmettere al Comitato Regionale Calabria almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione un apposito modello scaricabile dal sito www.crcalabria.it.

La compilazione completa del modello in questione consentirà al Comitato Regionale di immettere nella nuova procedura informatizzata (entrata in vigore l'1.04.2013), tutti i dati necessari per il rilascio in maniera automatica di un preventivo per le spese arbitrali.



Il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate è motivo sufficiente perché non venga concessa la prescritta autorizzazione.

Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e l'apposita "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

RADUNI GIOVANI CALCIATORI (PROVINI)

Si riportano di seguito le seguenti precisazioni, alle quali bisogna attenersi in occasione dello svolgimento di raduni di giovani calciatori:

- 1 – al raduno potranno partecipare i giovani calciatori che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a- calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il dodicesimo anno di età e che, per fascia di età, appartengano al massimo alla categoria Allievi;
 - b- calciatori che abbiano la residenza nella Regione in cui viene svolto il raduno o in Provincia limitrofa anche se appartenente a Regione diversa;
 - c- i giovani calciatori devono essere muniti di regolare nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza;
 - d- i giovani calciatori devono risultare già tesserati e quindi provvisti della relativa copertura assicurativa.
- 2- è fatto divieto assoluto il coinvolgimento di persone non tesserate per la/le Società richiedente/i, che non potranno avere accesso agli spogliatoi e al rettangolo di gioco;
- 3- al rettangolo di gioco e agli spogliatoi potranno avere accesso soltanto le persone segnalate dalla/e società richiedente/i il raduno, purché tesserate per la/le stessa/e.
- 4- le richieste di autorizzazione devono pervenire al Comitato Regionale competente almeno venti giorni prima della data di effettuazione del raduno utilizzando il modello fac-simile (scaricabile dal sito www.crcalabria.it) da riprodurre su carta intestata.
- 5- non fare iniziare i raduni prima delle ore 15,00, tenuto conto degli obblighi scolastici dei giovani calciatori;
- 6- evitare di organizzare raduni nei periodi di vacanza dei giovani calciatori.

TORNEI E RADUNI NON AUTORIZZATI

Con riferimento alle disposizioni in materia e nonostante la normativa sia ormai consolidata da anni, spesso si è dovuto intervenire nei confronti di Società che hanno organizzato Tornei di calcio giovanile e Raduni per giovani calciatori (Provin) senza avere preventivamente richiesto l'autorizzazione al Comitato Regionale Calabria della FIGC/LND, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Al riguardo, oltre a ricordare che per il mancato rispetto delle norme sopra citate è prevista l'applicazione di provvedimenti disciplinari, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle enormi responsabilità civili e penali che gravano sulle Società e sui Soggetti inadempienti, nel caso di infortuni, incidenti, ecc.

Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, per le Società (e relativi Dirigenti, Tecnici e Collaboratori) che dovessero partecipare a Tornei e/o Raduni non autorizzati.

DETERMINAZIONE CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA (attribuzione penalità)

CALCIATORI

I^ ammonizione	punti	0.40
II^ ammonizione	punti	0.60
dalla III^ ammonizione e per le successive	punti	0.50

squalifiche:

a) per una giornata	punti	2.00
b) per ogni giornata di gara oltre la prima	punti	1.00
c) da due a sei mesi	punti	15.00
d) da più di sei mesi ad un anno	punti	25.00
e) da più di un anno a tre anni	punti	40.00
f) da più di tre anni a cinque anni	punti	50.00

DIRIGENTI - TECNICI - SOCI - TESSERATI

ammonizione	punti	1.00
ammonizione e diffida	punti	1.50

inibizione (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):

a) per una settimana	punti	3.00
b) per ogni settimana, oltre la prima, sino ad un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti	2.00
c) da più di tre mesi sino a sei mesi	punti	30.00
d) da più di sei mesi a nove mesi	punti	40.00



e) da più di nove mesi ad un anno	punti	50.00
f) da più di un anno a tre anni	punti	70.00
g) da più di tre anni a cinque anni	punti	80.00

SOCIETA'

ammonizione	punti	1.00
-------------	-------	------

squalifica del campo:

a) per una gara	punti	10.00
b) per due gare	punti	20.00
c) per tre gare	punti	30.00

penalizzazioni:

a) di un punto in classifica	punti	10.00
b) di due punti	punti	15.00
c) di tre punti	punti	20.00

Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5	punti	10,00
--	-------	-------

ammende:

a) fino a € 25,00	punti	0.50
b) da più di € 25,00 a € 51,00	punti	1.50
c) da più di € 51,00 a € 103,00	punti	3.00
d) da più di € 103,00 a € 258,00	punti	10.00
e) da più di € 258,01 a € 516,00	punti	20.00
f) da più di € 516,01 in poi	punti	30.00

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play – Out.

Pur tuttavia, il verificarsi di episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 250,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a settimane 10, verranno conteggiati nella graduatoria finale.

Si precisa, inoltre, che nell'area riservata alle società del portale www.lnd.it, le relative classifiche il premio disciplina non riportano nel conteggio delle penalità eventuali provvedimenti derivanti da deferimenti della Procura Federale.

NOTIZIE UTILI COMITATO REGIONALE

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

Si comunica l'indirizzo, per la corrispondenza, di questo Comitato Regionale:

F.I.G.C. - L.N.D.

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA 1

88100 CATANZARO

SITO INTERNET

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

www.crcalabria.it oppure www.lnd.it

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica i cui recapiti sono i seguenti:

segreteria@crcalabria.it

ufficiosegreteria@crcalabria.it

tesseramento@crcalabria.it

amministrazione@crcalabria.it

giustiziasportiva@crcalabria.it

campisportivi@crcalabria.it



PEC (posta elettronica certificata)

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica certificata:

segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

SERVIZIO FAX

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione un fax avente il numero di chiamata:

0961 / 752795

NUMERI TELEFONICI

Si rende noto che presso questo Comitato Regionale è in funzione un centralino con tre linee telefoniche i cui numeri sono:

0961 / 752841-2

0961 / 750285

PRONTO A.I.A.

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell'arbitro designato nei **QUARANTA minuti che precedono l'inizio delle gare**:



NOTIZIE UTILI DELEGAZIONI PROVINCIALI

Delegazione Provinciale di Cosenza

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

Si comunica l'indirizzo per la corrispondenza:

VIA DEGLI STADI

C/O STADIO SAN VITO – CANCELLO 17

87100 COSENZA

SITO INTERNET

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

www.crcalabria.it oppure www.lnd.it

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica i cui recapiti sono i seguenti: cplnd.cosenza@figc.it

PEC (posta elettronica certificata)

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

SERVIZIO FAX

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione un fax avente il numero di chiamata: **0984 / 408446**

NUMERI TELEFONICI

Si rende noto che presso questo Comitato Regionale è in funzione un centralino con tre linee telefoniche i cui numeri sono: **0984 / 408445**



Delegazione Zonale di Belvedere

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

Si comunica l'indirizzo per la corrispondenza:

VIA G. FIORILLO 117

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

SITO INTERNET

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

www.crcalabria.it oppure www.lnd.it

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica i cui recapiti sono i seguenti:

delegazione.belvedere@figc.it

SERVIZIO FAX

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione un fax avente il numero di chiamata:

0985 / 82630

NUMERI TELEFONICI

Si rende noto che presso questo Comitato Regionale è in funzione un centralino con tre linee telefoniche i cui numeri sono:

0985 / 82630

ORARIO UFFICI DELEGAZIONE DI COSENZA

Si ritiene opportuno riportare l'orario di apertura al pubblico degli Uffici della Delegazione Provinciale della F.I.G.C. :

LUNEDI'	ore	9.30 / 14.30		CHIUSO
MARTEDI'	ore	9.30 / 14.30		CHIUSO
MERCOLEDI'		CHIUSO	ore	15.00 / 18.00
GIOVEDI'		CHIUSO	ore	15.00 / 18.00
VENERDI'	ore	9.30 / 14.30		CHIUSO
SABATO		CHIUSO		CHIUSO

CHIUSURA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA PERIODO ESTIVO

Si informa che nel periodo estivo che va dal **5 al 30 AGOSTO 2019**, il Comitato Regionale resterà chiuso.

IL SEGRETARIO
Francesco Esposito

IL DELEGATO
Francesco Ripoli